

**NEO-BREVIA n. 42 - 2025**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **CONTRATTO DIRIGENZA SANITARIA, TRATTATIVA AVVIATA. LE RICHIESTE DEI SINDACATI** da DoctorNews33

È partita all'Aran la trattativa. I sindacati chiedono più risorse e soluzioni rapide, le Regioni premono per chiudere presto: prossimo incontro il 15 ottobre

È partita all'Aran la trattativa per il rinnovo del contratto della dirigenza sanitaria 2022-2024, che riguarda oltre 130mila professionisti tra medici, veterinari e dirigenti delle professioni sanitarie. Un confronto atteso da tempo, che si è svolto in un clima giudicato positivo e che ha già fissato un nuovo appuntamento per il 15 ottobre. Il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, ha illustrato le risorse disponibili: 1,2 miliardi di euro complessivi, pari a un incremento del 7,27%, che permetteranno aumenti medi di circa 491 euro mensili per 13 mensilità. L'obiettivo dichiarato è chiudere in tempi rapidi il contratto 2022-2024, già scaduto, così da poter avviare subito la trattativa per il successivo triennio 2025-2027.

.....

.....

[www.doctor33.it/articolo/65613/contratto-dirigenza-sanitaria-trattativa-avviata-le-richieste-dei-sindacati](http://www.doctor33.it/articolo/65613/contratto-dirigenza-sanitaria-trattativa-avviata-le-richieste-dei-sindacati)

## **SISTEMA TS, LA SCADENZA DIVENTA ANNUALE** da Il Giornale della Previdenza Enpam n.32 del 3 ottobre 2025 a cura di Antioco Foiss

Stop alla doppia scadenza per l'invio dei dati alla sistema Tessera sanitaria. Un decreto ministeriale di prossima emanazione darà applicazione alla nuova scadenza, che rappresenterà il termine ultimo su base annuale per la trasmissione dei dati. Un'incombenza che riguarderà gli operatori del settore sanitario, inclusi medici e dentisti.

[Come anticipato nei mesi scorsi dal Giornale della previdenza](#), nel corso dell'anno verrà abolita la doppia scadenza (che era il 30 settembre per il primo semestre e il 31 gennaio per il secondo) per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie del 2025.

La notizia è stata diffusa dal ministero dell'Economia, con la [risposta](#) a una delle domande frequenti. Come effetto di interventi legislativi precedenti, "è da ritenersi, quindi, superato il termine del 30 settembre 2025 per l'invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025". "La

nuova scadenza per l'invio dei dati relativi all'anno 2025 – si legge ancora nel testo del chiarimento – sarà fissata con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze e ne sarà data evidenza sul portale del sistema Tessera sanitaria”.

### **QUALI DATI VANNO INVIATI**

In merito ai dati da inviare, il ministero, attraverso il [sito web dedicato](#), ribadisce che “l’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino”.

Nel particolare, devono essere trasmesse “tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche”.

Anche per le prestazioni che vengono fatturate direttamente ai pazienti (sulle quali permane il [divieto di fatturazione elettronica](#)) rimane l’obbligo di trasmissione dei dati al sistema Tessera sanitaria.

### **COME SI ACCEDE**

Come trattato nelle [Guide](#) pubblicate dal Giornale della previdenza, per cominciare la professione, medici e dentisti devono accreditarsi al sistema Ts.

Si può accedere con le proprie credenziali oppure con una smart card conforme allo standard Cns (carte regionali, Ts-Cns). Chi non lavora ancora in convenzione con il Servizio sanitario nazionale può richiedere le credenziali direttamente dal portale del sistema Ts e le riceverà al proprio indirizzo Pec, oppure può rivolgersi all’Ordine di appartenenza.

## **COME SARÀ ANDARE IN PENSIONE NEL 2026 NEL SISTEMA**

**PUBBLICO** da Il Giornale della Previdenza Enpam n.32 del 3 ottobre 2025 a cura di Claudio Testuzza

Secondo i numeri dell’Osservatorio sul monitoraggio dei flussi pensionistici Inps, il sistema previdenziale pubblico italiano è in cambiamento. I risultati dell’analisi, che ha ad oggetto i trattamenti pensionistici erogati nel 2024 e nel primo semestre del 2025, offrono un’analisi dettagliata dell’evoluzione del sistema.

### **PENSIONE DI VECCHIAIA, LA PIÙ RICHIESTA**

Il trattamento pensionistico più diffuso in Italia è la pensione di vecchiaia che si conferma quella più utilizzata nel 2024. Nonostante ci siano molteplici canali di accesso alla pensione, l’uscita a 67 anni con almeno 20 anni di contributi continua ad essere la modalità più gettonata tra i lavoratori italiani. In particolare, lo scorso anno sono stati attivati 271.527 nuovi assegni Inps di vecchiaia. Nei primi sei mesi del 2025 i dati, seppur lievemente in calo, hanno raggiunto 117.901 nuovi trattamenti. Numeri che confermano che il percorso standard per andare in pensione è quello più utilizzato, nonostante ci siano opzioni più flessibili.

### **AUMENTO AUTOMATICO DEI REQUISITI PENSIONISTICI**

In prima istanza il governo Meloni sembra intenzionato a porre un freno all’aumento automatico dei requisiti pensionistici che sarebbe previsto dal 2027. Questo meccanismo, introdotto dalla riforma Fornero, lega l’età pensionabile e i requisiti contributivi alla speranza di vita della popolazione: più la vita media cresce, più aumentano i requisiti necessari per accedere alla pensione. Secondo la normativa attuale, il 2027 vedrebbe l’introduzione di 3 mesi in più di età pensionabile e contributi richiesti per le pensioni anticipate. Il governo intende congelare questo incremento.

### **QUOTA 41 FLESSIBILE, LA PROPOSTA**

Si è fatta strada un'ipotesi che possa accontentare molti, ovvero: Quota 41 flessibile. In realtà, più che di una riforma sarebbe il caso di parlare di un'aggiunta all'attuale sistema, non molto diverso da quanto accaduto già con Quota 103, Opzione Donna o Ape Sociale.

Secondo tale progetto, la Quota 41 flessibile partirebbe dal 2026, ma i lavoratori che vorranno aderirvi dovranno aver maturato i requisiti entro il 31 dicembre di quest'anno. Saranno necessari 41 anni contributivi, in primis, e poi aver compiuto i 62 anni di età. Dovrebbe esserci una penalizzazione sull'assegno di coloro che decideranno di uscire dal lavoro a 62 anni .

### **FLESSIBILITÀ ANCHE PER I RETRIBUTIVI E I MISTI**

Al cuore della discussione c'è la volontà di aprire la flessibilità anche a chi ha iniziato a versare contributi prima del 1996. Flessibilità propria dei contributivi puri con uscita prevista a 64 anni. L'uscita a 64 anni non è però un regalo, ma significa accettare il ricalcolo integralmente contributivo e superare una soglia piuttosto alta, pari a tre volte l'assegno sociale. La cifra cambierà nel tempo: salirà a 3,2 dal 2030, con riduzioni a 2,8 e 2,6 volte per le madri con uno o più figli. Per coloro che non arrivassero a tali importi entrerebbe in gioco il Tfr. Invece di riceverlo in un'unica soluzione, il montante verrebbe trasformato in rendita vitalizia da sommare alla pensione. Il Ministro del Lavoro Elvira Calderone sembra prediligere, invece, l'alternativa di usare il Tfr per l'adesione ai fondi pensione, piuttosto che come strumento per l'uscita anticipata.

### **TAGLI SULLE RIVALUTAZIONI, GLI EFFETTI NEGATIVI**

Resta, poi, in attesa di sentenze favorevoli, il problema del recupero dell'inflazione dei trattamenti pensionistici. Le pensioni in Italia hanno perso in 10 anni ben 9.600 euro a causa dei tagli e blocchi, anche parziali, sulle rivalutazioni delle somme all'inflazione. La conseguenza per i cittadini è l'erosione del loro potere d'acquisto. I dati sono frutto di un'analisi che è stata eseguita dalla Uil pensionati facendo riferimento all'arco temporale compreso tra il 2014 e il 2024.

### **L'EROSIONE DELLE PENSIONI IN 10 ANNI**

Così come riportato nell'analisi di Uil pensionati, l'assegno pensionistico, che nel 2014 era pari a 4-5 volte il valore minimo (2.256 euro lordi mensili), avrebbe dovuto raggiungere nel 2024 la cifra di 2.684 euro lordi se indicizzato al 100 per cento al valore dell'inflazione. Così non è stato, visto che i blocchi della perequazione hanno fatto fermare la cifra a 2.615,40 euro lordi. La differenza, su base annua, è di 888,61 euro, con una perdita complessiva in 10 anni di 2.067,48 euro.

Le cifre indicate subiscono evidenti differenze al variare dell'importo delle pensioni. Chi, per esempio, nel 2014 percepiva 3.500 euro lordi subisce nel 2024 un alleggerimento di 4.136,86 euro su base annua (2024) e una perdita totale di 9.619,74 euro nel decennio.

### **LA POSSIBILE PEREQUAZIONE NEL 2026**

Il ministero dell'Economia sta ricalcolando i conti previdenziali in vista della legge di Bilancio 2026. Secondo i tecnici di via XX Settembre, la rivalutazione automatica degli assegni comporterebbe un esborso di circa 5 miliardi di euro lordi nel 2026.

Il calcolo poggia sull'inflazione acquisita per il 2025, stimata all'1,7 per cento. Con una spesa complessiva per pensioni di circa 355 miliardi, un adeguamento lineare dell'1,7 per cento avrebbe portato il conto oltre i 6 miliardi.

La scelta di applicare percentuali diverse a seconda delle fasce di reddito (100 per cento fino a 4 volte il minimo, 90 per cento fra 4 e 5 volte, 75 per cento oltre) come avvenuto già in passato, consentirebbe, almeno nella teoria, di contenere l'onere attorno ai 5 miliardi.

## **CON LA DOMICILIAZIONE DELLA QUOTA A C'È LA**

**DOMICILIAZIONE ANCHE PER LA QUOTA B** da Lettera alla Redazione del Giornale della Previdenza Enpam n.32 del 3 ottobre 2025 – a cura della Redazione

*Ho fatto la domiciliazione per la Quota A, vale in automatico anche sulla Quota B o devo rifare la domanda?*



Gentile Dottore,

se l'ha chiesta per Quota A, la domiciliazione scatta in automatico anche quella della Quota B (e viceversa), quindi non è necessario che lei rifaccia domanda.

Noti bene che quando richiede l'addebito diretto può scegliere di versare i contributi non solo in un'unica soluzione ma anche a rate. Per

la Quota A può scegliere quattro o otto rate, mentre per il reddito da libera professione le rate sono due, cinque o nove.

Se per caso volesse modificare la rateazione può entrare di nuovo nella sua [area riservata](#) e ricompilare il modulo. Trova tutte le informazioni [qui](#).

## **PERSONALE SSN, NEL 2023 CRESCONO SANITARI MA RESTANO**

**GRAVI CARENZE TRA INFERMIERI E SPECIALISTI. I DATI** da Doctor News n. 211 del 4 ottobre 2025 cura di Anna Capasso

Il rapporto segnala un aumento di 20 mila unità rispetto al 2022, ma avverte sul rischio della “gobba pensionistica” e sulla scarsità di domande ai corsi di laurea in infermieristica

.....

.....

[Personale Ssn, nel 2023 crescono sanitari ma restano gravi carenze tra infermieri e specialisti. I dati | Doctor33](#)

## **ONAOSI - IL MONDO DEL LAVORO POST LAUREA: COME ORIENTARSI**



**PERCORSO FORMATIVO IN PRESENZA A PERUGIA – 24/28 NOVEMBRE 2025.**

La Fondazione ONAOSI, in collaborazione con AIDP Umbria - Associazione Italiana per la Direzione del Personale, rinnova il progetto dedicato agli studenti ONAOSI per accompagnarli nella transizione università-lavoro.

- **Novità 2025: le company visit**

Visite in azienda per incontrare professionisti, conoscere da vicino organizzazione e processi, esplorare strategie e strumenti utili e costruire il proprio network.

- **A chi è rivolto**

Studenti universitari dal II anno di triennale in poi (posti disponibili: 20). I candidati saranno individuati dai Responsabili di struttura. In caso di domande superiori ai posti, verranno applicati i criteri di graduatoria indicati nel bando interno.

- **Cosa offre**

lezioni ed esercitazioni su CV, hard & soft skills, annunci e candidature, LinkedIn e personal branding; simulazioni di colloquio (individuale, di gruppo e online); company visit in realtà aziendali partner;

rimborso viaggio per gli assistiti fino a € 200 e ospitalità nei Collegi ONAOSI di Perugia (fino a esaurimento posti; eventuale struttura ricettiva in copertura residua).

Consulta il programma completo allegato.

Candidature Invia e-mail a [job.placement@onaosi.it](mailto:job.placement@onaosi.it) entro **giovedì 16 ottobre 2025**, indicando: corso e anno, CFU acquisiti, media voti (o voto di laurea).

Esiti via mail: 21 ottobre 2025.

- **Info:**

Collegio della Sapienza 075 5869400.

Costruiamo insieme le competenze per il tuo futuro professionale.

## [Scarica il Programma del Progetto](#)

## **ONAOSI - SDA BOCCONI E FONDAZIONE ONAOSI**

**Scadenza: 11 novembre 2025**



### **Un impegno congiunto per FARE IL FUTURO.**

Un'opportunità unica. SDA Bocconi School of Management mette a disposizione **3 esoneri parziali del valore di 4.800 Euro ciascuno** (20% della quota di iscrizione al Master) a favore delle candidate e dei candidati al corso Master in Management per la Sanità (MiMS) | XXV edizione, che risultino assistiti/e oppure contribuenti o figli/e di contribuenti della Fondazione ONAOSI -

Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani.

La richiesta di esonero dovrà essere presentata, unitamente alla domanda di ammissione al Programma MiMS XXV edizione, **entro l'11 novembre 2025**. Il documento comprovante il requisito per la Fondazione ONAOSI - Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani è rilasciato dalla Fondazione. Il/la candidato/a dovrà farne richiesta scrivendo a:

[scuola.formazione@onaosi.it](mailto:scuola.formazione@onaosi.it).

Inoltre, tutti gli/le assistiti/e della Fondazione che avranno perfezionato l'iscrizione al Master in Management Sanitario (MiMS) per l'Anno Accademico 2025-2026 potranno presentare domanda di contributo post-laurea, secondo quanto stabilito da Fondazione ONAOSI per i propri assistiti.

La richiesta di contributo ONAOSI dovrà essere inviata, utilizzando l'apposita modulistica che verrà pubblicata sul sito della Fondazione, tramite posta elettronica all'indirizzo:

[scuola.formazione@onaosi.it](mailto:scuola.formazione@onaosi.it).

Approfondisci [QUI](#) l'offerta formativa del Master MiMS:

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione post laurea (**075/5869531**, **centralino 075/5869511**) dal lunedì al venerdì, preferibilmente nella fascia oraria **9.00-13.00**

oppure scrivere a [scuola.formazione@onaosi.it](mailto:scuola.formazione@onaosi.it)

[Accedi al Bando ASSISTITI](#)

[Accedi al Bando NON ASSISTITI](#)

## **COMPARTO SANITÀ. DAL GOVERNO OK AL CONTRATTO 2022-2024**

da Quotidiano Sanità

Ieri il Consiglio dei Ministri ha espresso il parere favorevole all'ipotesi di contratto. Ora palla alla Corte dei conti e poi firma definitiva tra sindacati e Aran.

.....

.....

**[Comparto Sanità. Dal Governo ok al contratto 2022-2024 - Quotidiano Sanità](#)**

## **GOVERNO - PARERE FAVOREVOLE AI RINNOVI DEI CCNL NELLA PA**

da DplMo - fonte: sito Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 142 del 3 ottobre 2025, ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a esprimere il parere favorevole del Governo in relazione a:

- ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro riferito ai dipendenti e ai dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2025-2027, sottoscritta il 17 giugno 2025 dall'ARAN e dalle Confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria;
- ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Sanità, triennio 2022-2024, sottoscritta il 18 giugno 2025 dall'ARAN e dalle Confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria;
- ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dell'Area delle Funzioni centrali, triennio 2022-2024, sottoscritta il 29 luglio 2025 dall'ARAN e dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali di categoria, relativa ai dirigenti, ivi inclusi quelli del ruolo sanitario del Ministero della salute e dell'AIFA, nonché ai professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 22 febbraio 2024;
- ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al triennio 2019-2021, sottoscritta il 10 luglio 2025, dall'ARAN e dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali di categoria.

## **INPS - ONLINE BANDO PER MASTER DI I E II LIVELLO E CORSI DI PERFEZIONAMENTO**

Stai pensando di frequentare un Master di I o II livello o un corso universitario di perfezionamento in Italia per l'anno accademico 2025-2026?

È appena stato pubblicato il [bando](#) che mette in palio ben 800 contributi economici per il pagamento delle tasse e delle spese di frequenza dei corsi!

Questa opportunità è pensata per te che sei:

- figlio di dipendenti (o pensionati) della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- figlio di iscritti alla Gestione Magistrale.

Non perdere tempo! Le domande devono essere inviate online attraverso il [servizio dedicato](#).

Puoi fare domanda fino alle 12 del 22 ottobre 2025.

Ricorda queste scadenze e non lasciarti scappare l'occasione per dare una spinta alla tua carriera!

## **COMUNICATO STAMPA - INPS INFORMA - ROMA, 4 OTTOBRE 2025**

### **AppLI ATTERRA SUL PORTALE GIOVANI DELL'INPS**

Su iniziativa congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INPS, AppLI è da oggi disponibile anche sul Portale Giovani per offrire ai cittadini tra i 18 e i 35 anni un assistente digitale sempre disponibile, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, capace di accompagnare in modo personalizzato la ricerca di studio, formazione e occupazione.

AppLI dialoga in linguaggio naturale, ascolta obiettivi e vincoli, costruisce un profilo e propone percorsi concreti: dal miglioramento del curriculum alla preparazione ai colloqui, dalla scelta di corsi mirati all'individuazione delle offerte più coerenti con le competenze possedute.

È, in sostanza, un coach di IA multi-agente che rende più semplice capire “cosa fare dopo” e trasformare l'orientamento in passi reali verso il lavoro.

Il progetto, sviluppato dal MLPS, vede INPS in prima linea sul piano dell'integrazione con i servizi istituzionali, in particolare con il SIISL, e dell'esperienza d'uso per i giovani: su Portale Giovani, AppLI si integra con un punto unico e affidabile di accesso ai servizi pensati per i ragazzi.

La collaborazione con il Ministero del Lavoro, in coerenza con gli indirizzi del Governo, si inserisce nel più ampio obiettivo di rafforzare le politiche attive con un'attenzione particolare ai giovani e al loro capitale umano.

L'approdo di AppLI sul Portale Giovani INPS mette a fattor comune strumenti e dati per costruire una filiera unica - orientamento, formazione, lavoro - trasparente, valutabile e centrata sui risultati, con più inserimenti di qualità in meno tempo, a beneficio delle famiglie, delle imprese e della crescita del Paese.

È un aiuto concreto anche per le famiglie: genitori e figli possono orientarsi insieme in un ambiente pubblico, gratuito e affidabile, che riduce dubbi e tempi di attesa e permette di trasformare i consigli in azioni.

L'accesso avviene con SPID o CIE o CNS, per garantire tutela e sicurezza dei dati, trasparenza delle raccomandazioni e misurazione degli esiti lungo tutto il percorso, dall'orientamento al primo colloquio.

Il Direttore Generale, Valeria Vittimberga, ha così commentato: “L'INPS - nell'ambito delle iniziative governative a favore dei giovani e in particolare di quelli che rientrano nella categoria dei cosiddetti NEET - ha, tra le altre azioni, lanciato nel proprio portale istituzionale un'area dedicata, che oggi, nel quadro delle sinergie con il Ministero del Lavoro, si arricchisce grazie ad APPLI, un tool di intelligenza artificiale, un vero e proprio coach virtuale, sviluppato su impulso del Ministro Marina Calderone.

Un ulteriore strumento messo in campo per affrontare al meglio le sfide legate alla sostenibilità del sistema pensionistico attraverso l'allargamento della base contributiva, alla coesione sociale e al futuro del Paese”. Per saperne di più [Link al portale giovani](#)

## **RSA E RETTE DI RICOVERO: LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

### **CONFERMA CHE PAGA IL SSN** da Studio Cataldi a cura di Claudia Moretti

La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che le rette di ricovero nelle RSA non sono a carico dei familiari ma del Servizio Sanitario Nazionale

Con la **sentenza n. 1644 del 9 giugno 2025**, la **Corte d'Appello di Milano** ha stabilito che le rette di ricovero per pazienti affetti da demenza e pluripatologie non sono a carico dei familiari, ma del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

.....

.....

**[RSA e rette di ricovero: la Corte d'Appello di Milano conferma che paga il SSN](#)**

**Nb** - la sentenza n. 1644/2025 della Corte d'appello di Milano ha confermato un principio molto importante: le prestazioni socioassistenziali devono essere a totale carico del Servizio Sanitario Pubblico quando siano imprescindibili e inseparabili da quelle sanitarie.

**VEDI ANCHE:**

[Alzheimer e RSA: prestazioni sanitarie gratuite anche in Friuli](#)

## **PARLAMENTO: PUBBLICATA LA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI RETRIBUZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA** da DplMo – fonte:

Gazzetta Ufficiale

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2025, la **Legge n. 144 del 26 settembre 2025**, con deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.

Al fine di garantire l'attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai CCNL maggiormente applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
- b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
- c) stimolare il rinnovo dei CCNL nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori;
- d) contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «*dumping* contrattuale»).

## [La Legge n. 144/2025](#)

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE SE SI POSSIEDE GIA' UN IMMOBILE** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

*Posso usufruire nuovamente delle agevolazioni “prima casa” se ricevo in donazione un immobile dai miei genitori? Oppure il beneficio vale solo in caso di acquisto?*

**A.**

### **Risponde Andrea Santoro**

Dal 1° gennaio 2016, le agevolazioni “prima casa” spettano anche a chi possiede già un immobile acquistato con lo stesso beneficio, a condizione che lo venda entro un anno dal nuovo acquisto (articolo 1, [comma 55](#), legge n. 208/2015). Come chiarito con [la circolare n. 12/2016](#), l'agevolazione si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito (donazione o successione), purché nell'atto risulti l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno. In caso contrario, si perdono i benefici fiscali e si devono versare le imposte dovute, con interessi e sanzioni.

**QUOTIDIANO SANITA' - LETTERE AL DIRETTORE** di Michele Poerio lunedì 6 ottobre 2025

Gentile Direttore,

Le scrivo come presidente di FEDER.S.P.e V. (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove), l'unica associazione sindacale che non si occupa solo di titolari di pensione, ma si fa carico istituzionalmente anche dei problemi delle vedove/i, che entrano a far parte in prima persona degli organi direttivi. Di recente abbiamo presentato dei dati sui progetti europei per gli over 65 e dei dati su come sia importante gestire al meglio il passaggio della nostra esistenza dai pannolini ai pannoloni con un iter di cura della Persona che ne rallenti la dipendenza da altri. Previdenza, Sanità, Assistenza sono i tre punti per noi di agenda urgente per l'Italia, tra disuguaglianza e mancate tutele.

Nel PNRR sono previsti diversi interventi, in particolare nelle Missioni 5 e 6, per ridurre i divari territoriali, potenziare la rete di prossimità, la medicina generale, le strutture sanitarie e la telemedicina. E' necessario essere al passo con le linee guida della 'Strategia Europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030' e sui punti della 'Strategia Europea per l'Assistenza'. Abbiamo discusso con i nostri associati sui dati dello studio del network EUROHEALTHNET intitolato "Disuguaglianze sociali in materia di salute nell'UE" che è stato redatto in collaborazione con il Centro per l'analisi dell'equità sanitaria (CHAIN), cofinanziato dalla Commissione europea e basato sui più recenti dati comparabili provenienti da tutta l'Unione Europea. Questo rapporto conferma sia l'entità delle disuguaglianze sanitarie sia le forze sociali ed economiche che le determinano. Queste lacune sanitarie minano i nostri valori europei 1/3 condivisi, indeboliscono la competitività economica e riducono la resilienza di fronte alle crisi geopolitiche e ambientali.

Non è dunque un problema solo italiano, è una sfida aperta europea, in cui gli over 65 sono in aumento e c'è necessità di creare una sinergia per rendere sostenibile e ben organizzata la cura sanitaria con un patto aperto con le famiglie, con le associazioni di volontariato e con i cittadini stessi, oltre che con gli operatori sanitari. Occorre infatti evitare sprechi ed errato utilizzo di medicinali, evitare un utilizzo errato dei servizi di supporto sanitari. Inutile è infatti la cultura dell'iper-medicalizzazione, la corsa allo specialista bypassando il medico di base è errata.

Molti dei problemi in Sanità sono dovuti ad un utilizzo improprio da parte dei cittadini stessi, occorre fare "cultura della salute" dai pannolini ai pannoloni per tutte le fasce di età in modo che le risorse sia umane che tecnologiche non vengano depauperate da un utilizzo insano. Chi prenota esami e non si presenta e non avvisa o non disdice, contribuisce a creare liste di attesa; chi non sa utilizzare le piattaforme on line per le prenotazioni o le sovrautilizza per esami non necessari, crea problemi agli altri cittadini. Servono interventi di alfabetizzazione digitale, di cittadinanza digitale, progetti contro l'ageismo imperante da contrastare, assistenza per i gap tecnologici per gli over 65.

Ci sono diversi progetti europei a supporto, basterebbe imparare a lavorare in rete. Ecco perché ribadiamo pure la necessità di un'anagrafe e di un osservatorio nazionale dei contributi assistenziali elargiti ai cittadini in modo da evitare sprechi e monitorare le risorse destinate alle famiglie da Comuni, Regioni, Stato, anagrafe che, ad oggi, non esiste.

Prof. Michele Poerio  
Presidente della FEDER.S.P.e V

**INPS - CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI – AGGIORNAMENTO TASSI PER IL IV TRIMESTRE 2025** da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con il [messaggio n. 2953 del 6 ottobre 2025](#), comunica che per i prestiti da estinguersi

dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto **periodo 1° ottobre 2025 – 31 dicembre 2025** è il seguente:

<b>Classe d'importo in euro</b>	<b>Tassi medi</b>	<b>Tassi soglia usura</b>
<b>Fino a 15.000 euro</b>	13,37	20,7125
<b>Oltre 15.000 euro</b>	9,19	15,4875

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

<b>Classe di età*</b>	<b>Classe di importo del prestito</b>	
	<b>Fino a 15.000 euro</b>	<b>Oltre 15.000 euro</b>
<b>Fino a 59 anni</b>	9,72	7,55
<b>60 – 64</b>	10,52	8,35
<b>65 – 69</b>	11,32	9,15
<b>70 – 74</b>	12,02	9,85
<b>75 – 79</b>	12,82	10,65
<b>Oltre 79 anni</b>	20,7125	15,4875

(\*) Le classi di età comprendono il compimento dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

La procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Da ultimo, viene specificato che per la classe di età “**Maggiore di 79 anni**” i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza **1° ottobre 2025**.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2953 del 6.10.2025 (documento 205)**

## **CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 19/09/2025 N. 25698 – DIRIGENTI MEDICI** a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte ha affermato che la c.d. indennità De Maria, ex art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979, è volta all'equiparazione del personale universitario (collaboratori o funzionari) a quello del servizio sanitario nazionale (dirigenti dei ruoli sanitari ordinari) sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. Ne consegue che, nel computo della stessa, non vanno calcolate le retribuzioni di risultato, di esclusività e di posizione, nella componente sia fissa sia

variabile, spettanti per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo conferimento degli stessi.

- [scarica allegato](#)

## ARTICOLO 31 DEL DPR 761/1979

### Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati

Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia.

Le somme necessarie per la corresponsione della indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell'[art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#) e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto.

Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico.

Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#) e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al primo comma.


((1))

#### AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 10 luglio 1981, n. 126 (in G.U. la s.s. 15/07/1981, n. 193) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761](#) (recante: "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali")".

**FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI** da Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Comunicazioni

**Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica le Eccellenze del patrimonio culturale italiano, dedicato al Codex Purpureus Rossanensis**



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy **emette il 9 ottobre** un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica *le Eccellenze del patrimonio culturale italiano*, dedicato al *Codex Purpureus Rossanensis*.

[Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica le Eccellenze del patrimonio culturale italiano, dedicato al Codex Purpureus Rossanensis](#)

## **SANITÀ, GIMBE: LENTA AGONIA DEL SERVIZIO SANITARIO**

**NAZIONALE, 13 MILIARDI IN MENO IN TRE ANNI** in Docotor33 N. 215 - 9

OTTOBRE 2025

Cartabellotta: “Senza rifinanziamento le Regioni costrette a tagliare i servizi o ad alzare le tasse. Il privato si espande, un italiano su dieci rinuncia alle cure”

[Leggi l'articolo »](#)

“Un lento ma inesorabile smantellamento del Servizio sanitario nazionale”. Con queste parole **Nino Cartabellotta**, presidente della Fondazione Gimbe, ha presentato alla Camera dei Deputati l'8° Rapporto Gimbe sullo stato del SSN, che fotografa una situazione di progressivo definanziamento e crescenti disuguaglianze territoriali e sociali. Nonostante nel triennio 2023-2025 il Fondo sanitario nazionale sia cresciuto nominalmente di 11,1 miliardi di euro – passando da 125,4 a 136,5 miliardi – l'aumento è stato eroso da inflazione e costi energetici. In termini reali, la quota di spesa sanitaria sul PIL è scesa dal 6,3% del 2022 al 6% nel 2023, e al 6,1% nel 2024-2025. “Dietro la crescita in valore assoluto – avverte Cartabellotta – si nasconde un definanziamento costante: alla sanità sono stati sottratti 13,1 miliardi”. Il Documento Programmatico di Finanza Pubblica 2025 prevede una spesa sanitaria stabile al 6,4% del PIL fino al 2028, ma la Legge di Bilancio racconta un'altra storia: la quota reale scenderebbe fino al 5,8%. Un divario che, se non colmato, scaricherà sui bilanci regionali fino a 13,4 miliardi di euro di mancati fondi entro il 2028, costringendo le Regioni a tagliare i servizi o ad aumentare la pressione fiscale.

### **Le rinunce alle cure**

La spesa sanitaria complessiva ha raggiunto nel 2024 i 185 miliardi, di cui 47,6 miliardi privati: ben 41,3 miliardi direttamente pagati dalle famiglie. Il fenomeno delle rinunce alle cure è esploso: oltre 5,8 milioni di italiani (il 9,9% della popolazione) hanno rinunciato a prestazioni sanitarie, con picchi del 17,7% in Sardegna. “Un dato drammatico – sottolinea Cartabellotta – che segna la frattura del patto tra cittadini e istituzioni”. Solo 13 Regioni rispettano i Livelli essenziali di assistenza (LEA). Le restanti, in particolare del Mezzogiorno, restano sotto la soglia minima: Sicilia, Calabria, Basilicata, Sardegna e Molise risultano inadempienti. La mobilità sanitaria – cioè i viaggi dei pazienti per curarsi altrove – vale oltre 5 miliardi di euro, con Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto che raccolgono il 94% del saldo attivo, mentre il Sud accumula deficit pesanti. Il divario si traduce anche in aspettativa di vita: nel 2024 la media nazionale è di 83,4 anni, ma oscilla dagli 84,7 anni della Provincia di Trento agli 81,7 della Campania. “Un gap di tre anni che fotografa l'iniquinà territoriale della sanità italiana”, commenta il presidente Gimbe.

### **Il privato avanza**

La crisi del pubblico apre la strada ai soggetti privati, che oggi rappresentano oltre il 58% delle strutture sanitarie italiane. Prevalgono in assistenza residenziale (85%), riabilitativa (78%) e specialistica ambulatoriale (60%). Tra il 2016 e il 2023 la spesa delle famiglie nel “privato puro” è aumentata del 137%, mentre quella nel privato accreditato del 45%. “Un mercato sanitario parallelo – denuncia Cartabellotta – sempre più riservato a chi può permetterselo”.

### **Personale: troppi medici, pochi infermieri**

Secondo i dati Ocse, l'Italia è seconda in Europa per numero di medici (5,4 ogni 1.000 abitanti), ma penultima per infermieri (6,5 per 1.000 contro una media Ocse di 9,5). Nel 2023 gli infermieri dipendenti del SSN erano 277 mila, con forti disparità territoriali: si passa da 3,5 per 1.000 abitanti in Sicilia a 6,8 in Liguria. Il problema, aggiunge Gimbe, non è la carenza di medici ma la loro fuga dal pubblico, attratti dal privato o dall'estero, mentre l'interesse per la professione infermieristica crolla: nel 2025-2026 il rapporto domande/posti al corso di laurea è sceso sotto 1.

### **PNRR, la missione Salute in affanno**

Gravi ritardi anche per il PNRR Salute: su 1.723 Case della Comunità programmate, solo 218 (12,7%) hanno tutti i servizi attivi, e appena 46 (4,4%) dispongono di personale medico e infermieristico. Situazione analoga per gli Ospedali di Comunità, dove solo un quarto delle strutture è operativo. Le criticità riguardano anche il Fascicolo sanitario elettronico, disponibile in modo

completo solo in alcune Regioni e con un'adesione dei cittadini ferma al 42%. “Il futuro del Servizio sanitario nazionale – conclude Cartabellotta – dipende da una scelta politica netta: considerare la salute un investimento o continuare a trattarla come un costo da comprimere”. La Fondazione propone un Piano di rilancio basato su tre pilastri: un patto politico, che superi gli interessi di parte e riconosca la sanità pubblica come infrastruttura democratica; un patto sociale, che renda i cittadini consapevoli del valore del SSN e un patto professionale, per ridare dignità e motivazione agli operatori. “Il SSN è un bene comune, non un lusso da pochi. Senza un'inversione di rotta – avverte Gimbe – rischiamo di lasciare in eredità strutture vuote, personale demotivato e un sistema sanitario pubblico in via di estinzione”.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - L'INTESTAZIONE DELLA FATTURA PER L'ASILO** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

*Ho sostenuto la spesa per la retta dell'asilo nido frequentato da mia figlia ma la fattura è intestata a mia moglie. Posso portare ugualmente in detrazione l'importo pagato?*

### **D.**

### **Risponde Andrea Santoro**

In tema di spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o a uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori. In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all'altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest'ultimo. La detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” (cfr [Guida Agenzia](#)).

## **AGENZIA ENTRATE - TRATTAMENTO IVA DEI RIMBORSI PER PERMESSI FRUITI DAI DIPENDENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO** da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con l'[interpello n. 261/E del 9 ottobre 2025](#), fornisce alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del rimborso che l'ente pubblico eroga al datore di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse al dipendente che svolge mandato elettivo, ai sensi degli artt. 79 e 80 del [decreto legislativo 267/2000](#).

In particolare, se i permessi retribuiti fruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, che svolgono il mandato elettivo di amministratore di ente pubblico, possono/devono essere considerati prestati e/o distacchi di personale.

### **La risposta dell'Agenzia delle Entrate**

In via preliminare si evidenzia che il presente parere viene reso con specifico riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, riguardante esclusivamente i rimborsi degli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” (di seguito “TUEL”).

Con riferimento al presupposto oggettivo, per quanto qui di interesse, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede al comma 1 che «*costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte*».

La disposizione è conforme ai principi dettati con le norme contenute nella direttiva n. 2006/112/CE del 2006 (Titolo I articolo 2, Titolo IV articoli 24 e seguenti); al riguardo, la Corte di Giustizia UE, nel definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'Iva, ha statuito, con ampia definizione, che «*la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l'esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario*» (cfr. sentenze 26 settembre 2013 causa C283/12; 22 giugno 2016 causa C11/15. In tal senso anche sentenze della stessa Corte di Giustizia 23 marzo 2006 causa C210/04; 3 marzo 1994 emessa nella causa C16/93). In tal senso, anche la sentenza 5 luglio 2018, C544/16, punti 36 e 37 e la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, nelle quali è stato precisato che affinché una prestazione di servizi possa considerarsi effettuata a titolo oneroso e configuri, pertanto, un'operazione imponibile Iva è necessario che «*tra l'autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario. [...] ciò si verifica quando esiste un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto [...]*».

Allo stesso modo la Circolare 20/E dell'11 maggio 2015 rammenta che «[...] l'applicazione dell'IVA ad una determinata operazione presuppone l'esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni (in senso lato) dedotta nel rapporto che lega le parti (pubbliche o private). Ove sussista il predetto nesso, la prestazione di denaro si qualifica come corrispettivo e l'operazione dovrà essere regolarmente assoggettata ad imposta. Diversamente, vale a dire in mancanza della funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla parte pubblica o privata e la prestazione resa dalla controparte, le erogazioni di denaro si qualificano come contributi (rectius, mere movimentazioni di denaro) e, in quanto tali, saranno escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta.» Sostanzialmente, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro; di conseguenza, in caso contrario il medesimo presupposto deve considerarsi escluso.

In merito alla questione interpretativa sollevata dall'*Istante* si rappresenta quanto segue.

In via generale, l'articolo 77, comma 1, del TUEL prevede che «*La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari [...]*».

Ai sensi dell'articolo 79 del TUEL «I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, [...] hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. [...] I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane [...] hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. [...] I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali [...] hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.[...]».

Il successivo articolo 80 del TUEL prevede che «le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. [...] Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

Ai sensi del richiamato comma 35 dell'articolo 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, abrogato dal decretolegge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, «*Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo*».

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 marzo 2020, causa C94/19, ha affermato l'incompatibilità di questa disposizione con l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, contenente l'elenco delle operazioni soggette a Iva, nella parte in cui dispone l'irrilevanza ai fini Iva dei prestiti o dei distacchi di personale «[...] di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente».

Per i giudici unionali tale operazione rileva ai fini Iva quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale «[...] le due prestazioni si condizionano reciprocamente, [...] vale a dire che l'una è effettuata solo a

*condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa [...] Se pertanto dovesse essere dimostrato circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare che il pagamento da parte della (n.d.r. controllata) degli importi che le sono stati fatturati dalla sua società controllante costituiva una condizione affinché quest'ultima distaccasse il dirigente, e che la controllata ha pagato tali importi solo come corrispettivo del distacco, si dovrebbe concludere per l'esistenza di un nesso diretto tra le due prestazioni. [...] È irrilevante, a tale riguardo, l'importo del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell'ambito della fornitura della sua prestazione [...]. Infatti, una simile circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto [...].»*

Al fine di recepire tale orientamento, l'articolo 16ter del decretolegge 16 settembre 2024 n. 131, rubricato "Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto", convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 267, al comma 1 dispone che «Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.» e al comma 2 chiarisce che: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.»

Al riguardo, come anche chiarito con la circolare 16 maggio 2025, n. 5/E, avente ad oggetto il "Articolo 16ter del decretolegge 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. "decreto Salvini-frazioni)", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 – Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto", si osserva che la novella normativa interviene su una specifica categoria di operazioni, quella riguardante il distacco e il prestito di personale, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, effettuato tra due soggetti.

In particolare, per quanto rileva in questa sede, la richiamata circolare n.5/E del 2025 ha chiarito che «si ha distacco o prestito di personale quando:

- un datore di lavoro (di seguito anche "distaccante") mette a disposizione temporaneamente, a favore di un altro soggetto (di seguito anche "distaccatario"), uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa;
- tale datore di lavoro rimane comunque responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore;
- l'operazione è posta in essere dal distaccante con la finalità di soddisfare un proprio interesse; solitamente il soggetto distaccatario appartiene allo stesso gruppo societario oppure alla stessa rete di impresa del distaccante.

Ciò premesso, l'operazione di distacco o prestito di personale in argomento, per effetto della novella normativa, risulta essere rilevante ai fini dell'IVA al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali normativamente previsti [...].»

A parere della Scrivente, ancorché il citato articolo 80 del TUEL rinvii indirettamente ai prestiti e distacchi di personale, la fattispecie in esame non appare riconducibile a quelle esaminate dalla circolare n. 5/E del 2025, in assenza degli elementi nella stessa esplicitati, individuati dall'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

**Le somme rimborsate dall'Ente al datore di lavoro, per quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 del TUEL, fruite dal lavoratore, non appaiono riconducibili al rimborso del costo del dipendente distaccato da parte della distaccataria a favore della distaccante, quanto piuttosto tese a consentire al cittadino che ricopre cariche pubbliche di espletare il proprio mandato, potendo fruire dei necessari permessi e, contestualmente, non gravare sul datore di lavoro.**

In particolare, si osserva che non rinvenendo «[...] l'esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni (in senso lato) dedotta nel rapporto che lega le parti [...].», viene a mancare la «funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla parte», (Ente), «e la prestazione resa dalla controparte», (datore di lavoro) (cfr. Circolare 20/E dell'11 maggio 2015).

Pertanto, **le somme rimborsate dall'Ente al datore di lavoro, per quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore, non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva e non si rilevano le condizioni affinché l'operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.**